

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 31.07.2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 4.009,33.

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 8.05.2019, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, in particolare: - ha dato atto di aver rimborsato la somma di € 360,00, a titolo di "spese di istruttoria", in data 14/06/2019, prima della presentazione del ricorso (19/06/2019) e ha precisato che, anche alla luce delle condizioni contrattuali, nessun altro rimborso sarebbe dovuto al ricorrente.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che il contratto è stato stipulato in data 12.06.2014.



La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, come da conteggio estintivo prodotto in atti.

La circostanza è pacifica tra le parti.

È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto.

Dal conteggio estintivo risultano un abbuono di € 1.449,36 per “commissioni gestione pratica” e uno di € 1.889,28 per “commissioni gestione interna rischio creditizio”.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto.

Il T.A.N. contrattuale è pari a 4,300% e l'ammontare complessivo degli interessi è pari a € 7.415,12.

Sono inoltre stati rimborsati € 2.833,16 di interessi corrispettivi (a fronte degli originari € 7.415,12 previsti per l'originaria durata del finanziamento).

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un soggetto appartenente alla rete distributiva.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 360,00, dopo la proposizione del ricorso.

A comprova del rimborso ha allegato copia dell'assegno circolare emesso all'ordine della parte ricorrente.

La parte ricorrente non ha confermato la ricezione della somma.

Procedendo nel merito, il Collegio sul punto richiama la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento che, recependo i principi affermati dalla CGUE nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), ha statuito che l'art.125-*sexies*, TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

Si richiamano, a tal proposito, le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Le “commissioni gestione pratica”, le “commissioni intermediario del credito per gestione pratica” e le “commissioni gestione interna rischio creditizio” sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto e tali sono classificate sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi. Sulla scorta delle stesse posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto sono invece da considerarsi *up front* le “commissioni intermediario del credito” e “commissioni finanziarie”, mentre *recurring* sono da reputarsi le commissioni di istruttoria.

Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detti criteri in sede di estinzione anticipata, sulla base di quanto sin qui esposto, nel caso di specie, si rileva la natura retrocedibile delle clausole relative agli oneri accessori ed alle commissioni finanziarie. In particolare, aderendo al citato orientamento ed in conformità alle posizioni



condivise da tutti i Collegi territoriali, le richieste del cliente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	72

TAN	4,30%
% da retrocedere	38,21%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione istruttoria	€ 600,00	€ 360,00 <- PL	€ 229,24		€ 360,00
commissioni gestione	€ 291,26	€ 174,76 <- PL	€ 111,28		€ 174,76
costi intermediario gestione pratica	€ 2.011,30	€ 1.206,78 <- PL	€ 768,47	€ 1.449,36	-€ 242,58
commissione gestione rischio creditizio	€ 3.148,80	€ 1.889,28 <- PL	€ 1.203,08	€ 1.889,28	€ 0,00
commissioni intermediario del credito	€ 1.645,25	€ 987,15 PI ->	€ 628,61		€ 628,61
commissioni finanziarie	€ 4.550,00	€ 2.730,00 PI ->	€ 1.738,44		€ 1.738,44
<i>rimborsi successivi all'estinzione</i>					€ 360,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.299,23
rimb già effettuati, decurtati	€ 3.698,64
voci da rimborsare	6
- in proporzione lineare / <- PL	4
- in proporzione con gli interessi / PI ->	2
interessi legali	No



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato di € 2.999,23 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 4.009,33, che ha applicato il criterio *pro rata temporis* anche in relazione alle clausole *up front*.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.299,23.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA